*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 128° — Numero 250**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 26 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.**

**Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero del tesoro**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 ottobre 1987, n. **431**

**Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349 recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 27 agosto 1987.

NOTE

*Nota al titolo*:

L'art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che «Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici».

Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si è provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1987), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, è stato disposto con la legge 17 giugno 1986, n. 284.

*Note all'art. 1*:

— Per il contenuto dell'art. 114 della legge n. 121/1981 si veda la nota al titolo.

— I DD.LL. n. 153/1987 e n. 241/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987 e n. 199 del 27 agosto 1987) recavano lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 410):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 27 agosto 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 settembre 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

*Camera dei deputati* (atto n. 1557):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1987.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'8 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1987.

**87G0645**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 747, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

*Scuole dirette a fini speciali*

Art. 748. — Nell'Università degli studi di Napoli sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali, afferenti alle facoltà di:

Medicina e chirurgia I:

scuola per ortottisti-assistenti di oftalmologia;

scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica;

scuola di preparazione per tecnici di audiometria;

scuola di preparazione per tecnici di foniatria.

Medicina e chirurgia II:

scuola di preparazione per tecnici di foniatria;

scuola di preparazione per tecnici di audiometria;

scuola per tecnici di neurofisiopatologia.

Art. 749. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e determinato dalla normativa specifica.

Art. 750. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 751. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 752. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 753. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 754. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 755. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 756. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 757. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 758. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987*
*Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 289*

**87A9387**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

**Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che al primo comma stabilisce il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea nella misura del 15 per cento delle retribuzioni imponibili ed al secondo comma stabilisce le modalità per la variazione del contributo anzidetto;

Considerato che il sopra citato Fondo, secondo le risultanze del bilancio consuntivo dell'anno 1985, presenta un disavanzo di esercizio di 71.890 milioni di lire e, alla fine dello stesso anno, un deficit patrimoniale di 153.341 milioni di lire;

Ravvisata la necessità di avviare il risanamento della gestione del Fondo mediante l'aumento dell'aliquota contributiva nella misura già accertata dal bilancio tecnico relativo al quinquennio 1980-84, di 3,50 punti di percentuale;

Visto, altresì, l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto un contributo di solidarietà a carico dei fondi speciali di previdenza, quantificato nella misura del 2 per cento per il primo triennio di applicazione della legge, e che pertanto si rende necessario coprire il relativo onere per lo stesso periodo mediante un ulteriore aumento dell'aliquota contributiva nella misura indicata;

Sentito il comitato di vigilanza del Fondo che ha espresso parere favorevole agli aumenti anzidetti;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, dovuto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è stabilito nella misura del 18,50 per cento delle retribuzioni imponibili.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente art. 1, e per la durata di un triennio, il contributo di cui al precedente art. 1 è maggiorato del 2 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TRAVAGLINI, *Ministro dei trasporti*

GORIA, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987*
*Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 217*

**87A9466**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1987.

**Modificazione al decreto 28 dicembre 1985 concernente: «Revoca dell'autorizzazione agli istituti e sezioni di credito per le opere pubbliche a contrarre prestiti esteri senza garanzia dello Stato».**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in base al quale le operazioni di credito fondiario-edilizio ed alle opere pubbliche possono essere effettuate dagli enti abilitati, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie;

Visto altresì l'art. 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, ed il proprio decreto in data 23 dicembre 1981, con i quali gli istituti e le sezioni di credito fondiario-edilizio ed alle pere pubbliche sono stati facoltizzati a raccogliere disponibilità finanziarie anche mediante anticipazioni a breve termine da enti partecipanti ad emissione, limitatamente al comparto fondiario-edilizio, di certificati di deposito e buoni fruttiferi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 29 dicembre 1978, con la quale gli istituti e sezioni sopra richiamati sono stati autorizzati a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, solo se assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 102596 del 19 gennaio 1985, con il quale gli istituti e le sezioni di credito fondiario-edilizio ed alle opere pubbliche sono stati autorizzati a contrarre prestiti in valuta estera senza la garanzia dello Stato per il rischio di cambio nel rispetto delle norme valutarie vigenti;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 401221 del 28 dicembre 1985, con il quale è stata revocata nei confronti degli istituti e sezioni di credito per le opere pubbliche l'autorizzazione a contrarre prestiti in valuta estera senza la garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Considerata l'opportunità di ripristinare, nei confronti degli istituti e delle sezioni di credito per le opere pubbliche, circoscrivendola, la possibilità di contrarre prestiti in valuta estera senza la garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale Tesoro n. 401221 del 28 dicembre 1985 è così modificato:

«È revocata nei confronti degli istituti e sezioni di credito per le opere pubbliche l'autorizzazione a contrarre prestiti in valuta estera senza la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, limitatamente ai finanziamenti da concedere agli enti pubblici territoriali ed agli altri enti pubblici non economici. Il decreto ministeriale Tesoro n. 102596 del 19 gennaio 1985 resta in vigore per gli istituti e le sezioni di credito fondiario-edilizio».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1987

*Il Ministro:* AMATO

**87A9467**

---

DECRETO 21 ottobre 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 gennaio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,23 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari ad un centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 26 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1987

*Il Ministro*: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 182*

**87A9427**

DECRETO 21 ottobre 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 aprile 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari ad un centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del terzo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 26 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1987

*Il Ministro*: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 183*

**87A9428**

---

DECRETO 21 ottobre 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 26 ottobre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1987

*Il Ministro*: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1987*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 184*

**87A9429**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1987, n. **432.**

**Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali;

Vista la propria ordinanza del 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale è stato emanato l'accordo di lavoro per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva dei fondi per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente, da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto 9 luglio 1985 del Ministro della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1985, n. 202, concernente le linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il parere n. 3/86 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1986, in merito alla ripartizione delle somme disponibili fra i vari settori d'interventi per l'esercizio 1986;

Considerato necessario modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1985, per quanto concerne il compenso per le prestazioni veterinarie;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1986, che modifica il decreto ministeriale 28 aprile 1979 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina;

Atteso che le prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con le modalità e nella misura di cui al trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione della bonifica sanitaria in argomento, di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori con quelli stabiliti per il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni riguardanti l'esame sierologico dei bovini per l'attuazione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica vengono effettuate, contestualmente alle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi e tubercolosi salvo incompatibilità tecnico-sanitaria.

L'esecuzione del prelievo di sangue, di norma, deve avvenire in una unica soluzione temporale, sia in attuazione del piano di risanamento della leucosi bovina enzootica, sia per le operazioni di profilassi della brucellosi e con il rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982.

Art. 2.

Gli interventi resi necessari per l'attuazione del piano nazionale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 citato in premessa, eseguiti presso le singole aziende, dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali sostituiscono compiti d'istituto.

Qualora, da parte delle unità sanitarie locali non venga fornito lo strumentario per l'esecuzione delle operazioni, ai veterinari dipendenti spettano, per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati:

1) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento quando il numero dei capi sottoposti a controllo è superiore a venti.

Qualora, in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto, le operazioni di prelievo di sangue vengano effettuate contestualmente alle operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi o ai trattamenti immunizzanti disciplinati dai decreti ministeriali emanati in materia, il rimborso forfettario non è cumulabile con quelli stabiliti dalle norme vigenti.

In tal caso e cioè quando ricorrono operazioni di bonifica sanitaria contestuali ad altre, il rimborso forfettario dovrà essere uno solo tra quelli previsti dai decreti ministeriali che regolano la bonifica sanitaria della tubercolosi e brucellosi, nonchè dalle ordinanze ministeriali che dispongono i trattamenti immunizzanti obbligatori.

Art. 3.

Per l'attuazione dei programmi predisposti dalle diverse regioni e provincie autonome su proposta delle unità sanitarie locali, come previsto dal piano di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1985, ai veterinari liberi professionisti, che non hanno rapporto di dipendenza di qualsiasi natura con le unità sanitarie locali ed appositamente autorizzati ad effettuare gli interventi necessari per l'attuazione dei suddetti programmi, sono dovuti i sottoindicati compensi:

*a)* L. 1.000 per ogni bovino sottoposto a controllo;

*b)* L. 6.500 per l'accesso ad ogni allevamento sottoposto a controllo.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il compenso di cui alla lettera *b)* del primo comma sarà corrisposto nella misura di L. 8.000.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto, in relazione alle esigenze organizzative, salvo l'insorgenza di eventuali incompatibilità tecnico-sanitarie, le operazioni di prelievo di sangue vengano effettuate contestualmente alle operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi o ai trattamenti immunizzanti, il compenso di cui alla lettera *b)* del primo comma sarà uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali per i suddetti interventi.

Nel caso in cui le operazioni di prelievo di sangue ricorrano conformemente al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto ministeriale il compenso di cui alla lettere *a)* e *b)* del primo comma dovrà essere unico e precisamente quello previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1986, n. 282, emanato a modifica del decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 nelle premesse citato è abrogato e così sostituito:

«In deroga a quanto previsto dalla lettera *f)*, la competente autorità sanitaria può autorizzare, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria dove ha sede l'allevamento, il trasferimento dei capi infetti in stalle contumaciali sottoposte a vigilanza veterinaria, nelle quali i suddetti capi devono sostare sino al loro avvio agli stabilimenti di macellazione».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 6.

L'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 settembre 1987

*Il Ministro*: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

---

NOTE

*Note alle premesse:*

— La legge 9 giugno 1964, n. 615, reca norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

— La legge 23 gennaio 1968, n. 34, reca provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e ovicaprina, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.

— La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contiene norme per lo sviluppo della montagna.

— L'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985) stabilisce il fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali (leucosi bovina enzootica).

— Il D.M. 28 aprile 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979.

— L'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) stabilisce l'applicazione delle norme e dei procedimenti in materia di accordi sindacali per i dipendenti delle UU.SS.LL.

*Nota all'art. 1:*

Si trascrive il testo dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 15 luglio 1982 (Norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica):

«Art. 11. — Nei casi in cui siano effettuati prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti, in serie su animali della specie bovina, devono essere utilizzate, per ciascun animale, attrezzature nuove o sterilizzate o disinfettate in modo idoneo».

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 è il seguente:

«Art. 1. — Il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi enzootica ha carattere volontario e si attua secondo piani regionali autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, (*omissis*)».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1985, si veda la nota all'art. 2.

— L'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, fa riferimento alla classifica e ripartizione dei territori montani.

— Il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 modifica il decreto ministeriale 28 aprile 1979 (come indicato nelle premesse al presente decreto), concernente, fra gli altri, il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, oggetto del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

*Nota all'art. 4:*

L'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 21 settembre 1985, nella stesura precedente, stabiliva che il sindaco era l'autorità sanitaria competente cui spettava il compito di autorizzare il trasferimento degli animali in stalle contumaciali.

*Nota all'art. 6:*

L'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 stabiliva le modalità di prelievo di sangue per l'esame sierologico, le norme concernenti i rimborsi e i compensi agli operatori, nonchè quelle sulla esecuzione dei predetti prelievi.

**87G0644**

---

DECRETO 1° ottobre 1987.

**Modificazione al decreto ministeriale 27 maggio 1987, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari.**

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il proprio decreto 27 maggio 1987 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stato erroneamente omesso nell'elenco dei sanitari autorizzati alle operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico il nome del dott. Rocco Montrone, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari;

Considerato che occorre procedere all'inserimento del dott. Rocco Montrone nel citato elenco;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 27 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 1987, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari, aggiungesi dott. Rocco Montrone aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1987

*Il Ministro*: DONAT CATTIN

**87A9431**

---

DECRETO 8 ottobre 1987.

**Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1987.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1986 con il quale, in base a quanto disposto dall'art.31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1987 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta S.A.L.A.R.S. di Como con la quale ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta S.A.L.A.R.S., con sede in via S. Francesco, 5, Como, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale, le seguenti sostanze:

codeina base kg 100;

diidrocodeina base kg 100,

e per l'esportazione:

diidrocodeina base kg 150;

buprenorfina cloridrato kg 0,500.

Roma, addì 8 ottobre 1987

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

**87A9430**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1987.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza e delle tariffe di opzione relative, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 marzo 1987 e le successive modificazioni in data 21 aprile, 25 maggio e 10 settembre della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza e delle tariffe di opzione relative;

Vista la nota in data 17 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e le relative tariffe di opzione, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa 312 - assicurazione mista con rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita secondo due distinte modalità comportanti una diversa retrocessione dell'assicurato rispettivamente dell'80% o del 100% del rendimento realizzato dal fondo di gestione delle attività in esso contenute;

2) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 312, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

3) tariffa 712 - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, con rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita secondo due distinte modalità comportanti una diversa retrocessione all'assicurato rispettivamente dell'80% o del 100% del rendimento realizzato dal fondo di gestione delle attività in esso contenute;

4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 712, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

5) tariffa di opzione alla scadenza contrattuale per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia annua rivalutabile;

6) tariffa di opzione alla scadenza contrattuale per la conversione del capitale assicurato in una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

7) tariffa di opzione alla scadenza contrattuale per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia annua rivalutabile su due teste reversibile totalmente o parzialmente a favore della testa sopravvivente;

8) tariffa di opzione alla scadenza contrattuale per la conversione del capitale in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo e in un capitale di importo prestabilito alla morte dell'assicurato qualora il decesso si verifichi entro un numero prefissato di anni;

9) tariffa di opzione per la conversione della rendita vitalizia assicurata al termine del differimento in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

10) tariffa di opzione per la conversione della rendita vitalizia assicurata al termine del differimento in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste totalmente o parzialmente reversibile della testa sopravvivente;

11) tariffa di opzione per la conversione della rendita vitalizia assicurata al termine del differimento in una rendita annua vitalizia di minore importo e in un capitale di importo prestabilito da pagare alla morte dell'assicurato qualora il decesso si verifichi entro un numero prefissato di anni;

12) tariffa di opzione per la conversione al termine del differimento della rendita vitalizia assicurata in un capitale da corrispondere immediatamente;

13) regolamento della gestione interna separata contraddistinta con la denominazione «Reale».

Art. 2.

La società Reale mutua di assicurazioni è tenuta ad emettere contratti stipulati in tariffa n. 712, di cui all'art. 1 solo in presenza di un premio iniziale non inferiore a L. 1.300.000; dovrà, altresì, presentare all'assicurando nelle tariffe n. 312 e n. 712 del sopracitato articolo la nota informativa di cui alla circolare n. 71 del 26 marzo 1987, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, con l'evidenza delle previsioni relative alle due diverse aliquote di retrocessione.

Art. 3.

Al fine di consentire la verifica della compatibilità tra i caricamenti propri delle tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il presente decreto e quelli effettivamente sostenuti nella gestione delle stesse la società Reale mutua di assicurazioni, dovrà comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, le disposizioni o gli accordi che interverranno per la definizione dei relativi costi di acquisto e di incasso nonché l'ammontare di tutte le altre spese di produzione e di organizzazione, ivi comprese quelle sostenute per promozione pubblicitaria.

Art. 4.

La società Reale mutua di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 15 ottobre 1987

*Il Ministro*: BATTAGLIA

87A9432

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 agosto 1987.

**Programma di ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, che fissa, tra l'altro, le procedure di approvazione dei piani annuali redatti in attuazione del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto il sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, che aggiunge il comma 3-*bis* al terzo comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, con il quale si attribuisce l'approvazione dei piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali al Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con il Ministro dell'interno ponendo la relativa spesa a carico del «Fondo per la protezione civile» ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il piano annuale 1986 del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali, traslato al 1987 sotto il profilo attuativo;

Ravvisata l'opportunità di finanziare solo parzialmente il programma di cui trattasi atteso che le attuali disponibilità del «Fondo per la protezione civile» non consentono di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del programma stesso;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 636, richiamato dall'art. 2, comma 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197, espresso nella riunione del 16 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente piano annuale relativo al programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali:

| N. | Tipo | Quantità | | Importi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoveicoli attrezzati ad autofurgone operativo | 19 | L. | 3.515.000.000 |
| 2 | Automezzi Fiat Iveco 40.10 WM allestiti . . | 69 | » | 5.037.000.000 |
| 3 | Macchine movimento terra | 6 | » | 668.000.000 |
| 4 | Autobotti scarrabili con cisterne da 14.500 litri | 2 | » | 600.000.000 |
| 5 | Automezzi cisternati trasporto carburante | 2 | » | 210.000.000 |
| | Totale . . . | | L. | 10.030.000.000 |

Art. 2.

Gli importi indicati nel piano costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuna voce, mentre le quantità avranno definitiva determinazione in relazione ai costi accertati; eventuali economie su talune voci del piano possono essere utilizzate per fronteggiare eventuali aumenti di altre voci.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1987

*Il Ministro per il coordinamento della protezione civile*
GASPARI

p. *Il Ministro dell'interno*
SPINA

87A9396

ORDINANZA 14 ottobre 1987.

**Autorizzazione al sindaco di Lovero per la esecuzione di opere viarie urgenti nel territorio comunale.** (Ordinanza n. 1209/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Visto il fonogramma n. 2254 del 3 settembre 1987 con il quale il sindaco di Lovero ha rappresentato la urgente necessità di eseguire, in deroga alle vigenti disposizioni normative sull'ambiente, lavori viari urgenti per il collegamento Piscedo Alto-Gromo e la sistemazione della mulattiera Fontana-Noga, indispensabili per il rifornimento dei viveri e l'assistenza sanitaria della popolazione evacuata nella zona di Piscedo Alto (centoquindici persone circa);

Visto il telefax n. 1909/202/GAB. con il quale il prefetto di Sondrio ha confermato la necessità di autorizzare quanto richiesto, per soddisfare le improcastinabili esigenze rappresentate;

Ravvisata la necessità di autorizzare senza ulteriori indugi quanto richiesto nelle more del rilascio della relativa autorizzazione da parte della competente amministrazione;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco di Lovero è autorizzato a far eseguire con il rito della somma urgenza, in deroga alla vigente normativa sull'ambiente, l'apertura di una pista per assicurare il collegamento Piscedo Alto con Gromo e la sistemazione della strada mulattiera Fontana-Noga.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

87A9356

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/9526 del 18 settembre 1987, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Balzola (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 55.889.645, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 59.916.000, iscritto a ruolo a nome del contribuente Ricciardi Alessio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9575 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Cirò (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 410.714.950, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 440.303.334, iscritto a ruolo a nome della ditta Sesso Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9466 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Corteolona (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 181.610.650, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 188.608.000, iscritto a ruolo a nome del contribuente Bonizzoni Paolo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9546 del 18 settembre 1987 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Polistena e Scilla (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 371.698.130, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 394.522.500, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Tassone Salvatore e Demaria Maria Assunta, Lirosi Rocco, Cambareri Diego e Bergamo Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9464 - 9465 del 18 settembre 1987 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Vigevano e Broni (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.017.811.770, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.198.641.000, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Panigada Antonio, Bernardelli Marina, Tosi Stefano Lino, Guadaloppa Franco, Calzaturificio Carbe S.p.a., Angeli Aldo e Gobbi Alfonso.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9614 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Caldarola (Macerata) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.983.958, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 29.463.000, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Gentili Simonetta, Coper Gomma di Piersigilli Elda e Lidia, Rimatori Caterina, Marzioli Silvano e Brinciotti Luigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9773 del 29 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 289.688.510, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 310.558.002, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Mobiliezzi S.r.l., Donato Giuseppe, Gareri Giuseppe, Persampeiri Nicola, Principe Carlo, Luciano Vito, Basile Francesco, Vitale Bruno, S.d.f. Basile e Vitale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9462 del 29 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Colobraro (Matera) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 154.284.619, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 163.212.334, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Di Muro Sabato Iolanda, Granito Giovanni, Gonzales Esther e Montagna Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Matera, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9864 del 29 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Oriolo Romano (Viterbo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.113.125, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.254.000, iscritto a ruolo a nome del contribuente Remoli Ercole.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9682 - 9683 del 29 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Vejano (Viterbo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 122.712.830, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 129.690.166, iscritto a ruolo a nome del sig. Zampa Amedeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A9231

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A9397

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Erezione in ente morale dell'Associazione italiana Nichiren Shoshu, in Firenze, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1987, registro n. 33 Interno, foglio n. 88, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Associazione italiana Nichiren Shoshu (A.I.N.S.), in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare alcuni immobili, siti in Firenze, frazione Castello.

87A9361

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Lasciti del Duca di San Pietro», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 27 Difesa, foglio n. 120, sulla proposta del Ministro della difesa, si approva il nuovo statuto della fondazione «Lasciti del Duca di San Pietro», con sede in Roma.

87A9232

# MINISTERO DEL TESORO

N. 205

**Corso dei cambi del 20 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1297,500 | 1297,500 | 1297,75 | 1297,500 | 1297,500 | 1284,90 | 1297,500 | 1297,500 | 1297,500 | 1297,50 |
| Marco germanico | 721,820 | 721,820 | 723 — | 721,820 | 721,820 | 723,55 | 721,890 | 721,820 | 721,820 | 721,82 |
| Franco francese | 215,970 | 215,970 | 216,19 | 215,970 | 215,970 | 216,12 | 216,020 | 215,970 | 215,970 | 215,97 |
| Fiorino olandese | 641,750 | 641,750 | 642,75 | 641,750 | 641,750 | 643,19 | 641,750 | 641,750 | 641,750 | 641,75 |
| Franco belga | 34,670 | 34,670 | 34,75 | 34,670 | 34,670 | 34,69 | 34,677 | 34,670 | 34,670 | 34,67 |
| Lira sterlina | 2161,800 | 2161,800 | 2165,25 | 2161,800 | 2161,800 | 2162,20 | 2162,500 | 2161,800 | 2161,800 | 2161,80 |
| Lira irlandese | 1934,400 | 1934,400 | 1936 — | 1934,400 | 1934,400 | 1936,50 | 1933,500 | 1934,400 | 1934,400 | — |
| Corona danese | 187,830 | 187,830 | 188,10 | 187,830 | 187,830 | 188,15 | 187,810 | 187,830 | 187,830 | 187,83 |
| Dracma | 9,385 | 9,385 | 9,42 | 9,385 | — | — | 9,390 | 9,385 | 9,385 | — |
| E.C.U. | 1498,200 | 1498,200 | 1500,50 | 1498,200 | 1498,200 | 1495,25 | 1498,500 | 1498,200 | 1498,200 | 1498,20 |
| Dollaro canadese | 987,800 | 987,800 | 993 — | 987,800 | 987,800 | 984,55 | 989,250 | 987,800 | 987,800 | 987,80 |
| Yen giapponese | 9,065 | 9,065 | 9,095 | 9,065 | 9,065 | 9,03 | 9,057 | 9,065 | 9,065 | 9,06 |
| Franco svizzero | 868,230 | 868,230 | 870,25 | 868,230 | 868,230 | 870,90 | 868,500 | 868,230 | 868,230 | 858,23 |
| Scellino austriaco | 102,497 | 102,497 | 102,91 | 102,497 | 102,497 | 102,69 | 102,535 | 102,497 | 102,497 | 102,49 |
| Corona norvegese | 196,700 | 196,700 | 197 — | 196,700 | 196,700 | 196,53 | 197,200 | 196,700 | 196,700 | 196,70 |
| Corona svedese | 206,300 | 206,300 | 204,80 | 206,300 | 206,300 | 204,39 | 205,600 | 206,300 | 206,300 | 206,30 |
| FIM | 298,230 | 298,230 | 299 — | 298,230 | 298,230 | 298,23 | 298,300 | 298,230 | 298,230 | — |
| Escudo portoghese | 9,110 | 9,110 | 9,13 | 9,110 | 9,110 | 8,90 | 9,135 | 9,110 | 9,110 | 9,11 |
| Peseta spagnola | 11,086 | 11,086 | 11,09 | 11,086 | 11,086 | 11,05 | 11,081 | 11,086 | 11,086 | 11,08 |
| Dollaro australiano | 936,500 | 936,500 | 930 — | 936,500 | 936,500 | 908,60 | 934 — | 936,500 | 936,500 | 936,50 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 ottobre 1987**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1297,500 |
| Marco germanico | 721,855 |
| Franco francese | 215,995 |
| Fiorino olandese | 641,750 |
| Franco belga | 34,673 |
| Lira sterlina | 2162,150 |
| Lira irlandese | 1934 — |
| Corona danese | 187,820 |
| Dracma | 9,387 |
| E.C.U. | 1498,350 |
| Dollaro canadese | 988,525 |
| Yen giapponese | 9,061 |
| Franco svizzero | 868,365 |
| Scellino austriaco | 102,516 |
| Corona norvegese | 196,950 |
| Corona svedese | 205,950 |
| FIM | 298,265 |
| Escudo portoghese | 9,122 |
| Peseta spagnola | 11,083 |
| Dollaro australiano | 935,250 |

**Media dei titoli del 20 ottobre 1987**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 82,250 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 97,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 96,800 |
| » 10% » » 1977-92 | 95,950 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,375 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95 — |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 89,950 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,025 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 100,750 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 99,675 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 99,875 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 99,775 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 99,850 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 100,450 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,425 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 100,525 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,050 |
| » » » » 15- 7-1985/90 | 98,100 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,200 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 97,775 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,750 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 102,450 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 98,175 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 102,375 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 98,350 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 102,250 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 98,175 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 102,150 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 98,075 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,950 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 98,075 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,525 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101 — |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,150 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100,025 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,600 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,300 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 99,700 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 97,375 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 96,075 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 98 — |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 94,875 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 96.700 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 92,575 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 92,350 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 92,425 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 92,450 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 94,500 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95 | 94,450 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 94,475 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 95 — |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,450 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 94,800 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 94,725 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 96,450 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 94,950 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 95,300 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 93,975 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 94,025 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 94,400 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 94,125 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 93,175 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 93,750 |
| » » » » 1-10-1986/96 | 94,150 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988 | 100,300 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 100,500 |
| » » » 12,00% 1- 3-1988 | 100,600 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 101,050 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 101,200 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 101,400 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 101,850 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 101,950 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 102,150 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 102,350 |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 101,275 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 99,500 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 94,725 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 102,175 |
| » » » 9,25% 1- 2-1990 | 93,950 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 103,100 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 94,550 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 102,425 |
| » » » 9,15% 1- 4-1990 | 94,125 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 101,250 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 97,650 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 96,725 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 95,850 |
| » » » 9,50% 1- 8-1990 | 95,700 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 94,900 |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 93,350 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 94,350 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 94,925 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 103.400 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 92,350 |
| » » » 9,25% 1- 2-1992 | 91,375 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 92,475 |
| » » » 9,15% 1- 4-1992 | 92,225 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 106,125 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 107,375 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 107,075 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 105.500 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 105 — |
| » » » » 1985/93 9,60% | 100,625 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 100,650 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 99,875 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 97,450 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 97,900 |
| » » » » 1986/94 6,90% | 91,750 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

**87M20107**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 13 giugno 1986, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1986, registro n. 19 Difesa, foglio n. 378);

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1986, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1987, registro n. 6 Difesa, foglio n. 61);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

*Articolo unico*

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

*Ruolo ingegneri:*

specialità costruzioni aeromeccaniche:

1) Lombardo Giuseppe . . . . . . . . punti 575,64
2) Maretti Gianmario . . . . . . . . » 518,91
3) Pascale Pietro . . . . . . . . » 507,00

specialità infrastrutture aeronautiche:

1) Simeone Vincenzo . . . . . . . . punti 628,80
2) Mercurio Pasquale . . . . . . . . » 508,82

specialità elettronica:

1) Ruggiero Raffaele . . . . . . . . punti 546,90

*Ruolo chimici:*

1) Botrè Francesco . . . . . . . . punti 618,00

*Ruolo fisici:*

1) Gambuzza Carmelo . . . . . . . . punti 592,00
2) Pasini Antonello . . . . . . . . » 586,00
3) Bellucci Giancarlo . . . . . . . . » 510,18
4) Fiacconi Sergio . . . . . . . . » 502,44
5) Nappi Domenico . . . . . . . . » 475,27
6) Piraneo Salvatore Domenico . . . . . . . . » 467,87

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1987

*Il Ministro:* GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1987*
*Registro n. 22 Difesa, foglio n. 207*

**87A9289**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Variante alla graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel ruolo organico del personale degli uffici principali, quarta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale p.t. per il Piemonte-Valle d'Aosta.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 del 15 dicembre 1986, parte seconda, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 24 gennaio 1984, n. 5106 e 5 maggio 1986, n. 6872, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 17 settembre 1986, registro n. 26, foglio n. 391 e 17 settembre 1986, registro n. 26, foglio n. 392, concernenti l'esclusione di ventuno candidati e il conseguente depennamento dalla graduatoria di merito e degli idonei del concorso pubblico compartimentale a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel ruolo organico del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale p.t. per il Piemonte-Valle d'Aosta.

**87A9245**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario della prova pratica del concorso ad un posto di agente tecnico presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese**

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (addetto al settore tecnico), si svolgerà nel seguente modo:

giorno 18 novembre 1987, ore 8,30, da Asioli a Lentini;
giorno 19 novembre 1987, ore 8,30, da Luna a Vangi,

presso l'osservatorio astronomico di Torino, Strada Osservatorio n. 20, Pino Torinese (Torino).

**87A9377**

**Ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.**

A seguito della emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 e per i conseguenti provvedimenti legislativi in corso di definizione dai quali potrebbero derivare conseguenze sulla disponibilità dei posti già messi a concorso, è ulteriormente sospeso lo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana indetti rispettivamente con decreto ministeriale 20 marzo 1985 e ordinanza ministeriale 20 marzo 1985 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985, supplementi ordinari n. 1 e n. 2).

Delle ulteriori determinazioni sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1988.

**87A9484**

**Ulteriore sospensione dello svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.**

A seguito della emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 e per i conseguenti provvedimenti legislativi in corso di definizione dai quali potrebbero derivare conseguenze sulla disponibilità dei posti già messi a concorso, è ulteriormente sospeso lo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana indetti rispettivamente con decreto ministeriale 20 marzo 1985 e ordinanza ministeriale 20 marzo 1985 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1985, supplementi ordinari n. 1 e n. 2).

Delle ulteriori determinazioni sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1988.

**87A9485**

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

### Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale, sul parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato riportato tra le università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esami (scritte ed orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Considerato che è rimasto vacante, a seguito di regolare espletamento di concorso, il seguente posto di ricercatore libero presso la facoltà di economia e commercio, gruppo n. 21, posto già assegnato con ministeriale n. 1135 del 23 febbraio 1982;

Vista la nota ministeriale n. 2584 del 4 giugno 1986, con la quale il superiore Ministero autorizza questo rettorato a ribandire il concorso a posto di ricercatore libero presso la sopra citata facoltà;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia e commercio di questo Ateneo.

*Facoltà di economia e commercio:*

Gruppo n. 21 (ragioneria generale ed applicata). posti 1

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

*a)* il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione*

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università - Ufficio del personale docente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando secondo lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline ed il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso indicato nell'allegato *C*.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato;

6) la lingua straniera o le due lingue straniere a seconda del programma di esame, nelle quali si intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta alla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 5.

*Prove di esame*

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale in genere sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti le discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Le discipline e i sottosettori dei singoli raggruppamenti, nonché il programma di esame per raggruppamento sono indicati nell'allegato *C*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Le prove scritte dovranno comunque essere effettuate entro il quarto mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale;

*c)* tessera postale;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto;

*g)* carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

*Commissioni esaminatrici*

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

*Formulazione delle graduatorie*

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione, e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

*Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea, o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

art. 9

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto al giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti della regione Sicilia, per la registrazione.

Messina, addì 20 giugno 1986

*Il rettore:* STAGNO D'ALCONTRES

*Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 29 giugno 1987*
*Registro n. 83 Università, foglio n. 231*

---

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* - MESSINA

Il sottoscritto .................................... nato a ............................... il ......................................... residente in .............................................. via ...................................... n. ............... chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline .................... sottosettore ........................................... presso la facoltà di ..................................... il concorso a n. .................... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

*a)* di essere cittadino italiano (1);

*b)* di non aver riportato condanne penali (2);

*c)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................................... (3);

*d)* di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari .................................;

*e)* di aver conseguito il diploma di laurea in .............................. il .................................. presso l'Università di ..................................;

*f)* di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in ................................ via........................................... n. .............. riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ..............................

Firma ............................ (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma
del bando.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

*Prima prova scritta:*

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge un tema o elaborato da lui sorteggiato su terna proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dallo stesso candidato, così come indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

*Seconda prova scritta:*

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori. Il candidato svolge la prova da lui sorteggiata tra quelle proposte dalla commissione relativamente al sottosettore indicato dal candidato medesimo nella domanda di partecipazione al concorso.

*Prova orale:*

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

*Titoli didattici:*

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

*Titoli scientifici:*

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

---

ALLEGATO *C*

*Gruppo n. 21*

Economia aziendale.
Complementi di gestione aziendale.
Economia d'azienda.
Economia dell'azienda.
Economia delle imprese societarie.
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale.

Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate.
Ragioneria.
Ragioneria generale.
Ragioneria generale ed applicata.
Storia della ragioneria.
Analisi contabile e gestione aziendale.
Analisi e gestione dell'azienda.
Analisi dei costi.
Analisi e contabilità dei costi.
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi.
Contabilità aziendale.
Contabilità e bilanci.
Metodologia e determinazioni quantitativa d'azienda.
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda.
Metodologie e determinazioni quantitative di aziende.
Metodi quantitativi per le decisioni.
Revisione aziendale.
Sistemi di informazione e di controllo.
Tecnica della revisione aziendale.
Tecnica delle revisioni aziendali.
Direzione aziendale.
Organizzazione aziendale.
Organizzazione aziendale. e del lavoro.
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private.
Organizzazione e direzione aziendale.
Organizzazione economico-aziendale.
Organizzazione e gestione aziendale.
Organizzazione, programmazione e controllo aziendale.
Tecnica dell'organizzazione dell'impresa.
Tecnica organizzativa aziendale.
Organizzazione e direzione della produzione.
Direzione e analisi del processo decisionale.
Economia dell'automazione e dei processi produttivi.
Economia degli impianti industriali.
Funzioni di produzione.
Localizzazione delle imprese industriali e commerciali.
Organizzazione della produzione.
Pianificazione di lungo periodo.
Politica aziendale.
Politiche dei prezzi.
Programmazione aziendale.
Programmazione e controllo.
Programmazione e pianificazione aziendale.
Tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi.
Amministrazione del personale.
Amministrazione del personale e analisi delle mansioni.
Ergotecnica e organizzazione aziendale.
Gestione del personale e tecniche di retribuzione.
Organizzazione del lavoro.
Organizzazione del lavoro di azienda.
Organizzazione del lavoro nell'impresa.
Politiche del personale e tecniche di retribuzione.
Principi e tecniche della valutazione delle mansioni.
Economia e tecnica di mercato.
Economia e tecnica della pubblicità.
Marketing.
Promozione delle vendite e tecnica della pubblicità.
Ricerche di mercato.
Tecnica e politiche di vendite.
Tecniche pubblicitarie.
Tecnica delle ricerche di mercato.
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione.
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale.
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale.
Finanza aziendale.
Analisi finanziaria e finanza aziendale.
Funzioni finanziarie.
Economia delle aziende industriali.
Amministrazione industriale.
Contabilità industriale.
Cooperazione.
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali.
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali.
Economia e tecnica delle aziende industriali.
Economia e tecnica industriale.
Tecnica industriale e commerciale.
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale.
Economia delle aziende commerciali.
Costi di distribuzione e canali di distribuzione.
Economia delle aziende del grande dettaglio.
Economia della distribuzione commerciale.
Economia e tecnica delle aziende mercantili.
Funzioni commerciali.
Organizzazione commerciale.
Politica e tecnica degli scambi internazionali.
Tecnica dei cambi.
Tecnica del commercio internazionale.
Tecnica del commercio interno ed internazionale.
Tecnica e legislazione doganale.
Tecnica degli scambi e cambi con l'estero.
Tecnica degli scambi internazionali.
Economia delle aziende di credito.
Costi e rincari bancari.
Economia delle aziende bancarie.
Economia e legislazione bancaria.
Finanziamenti di aziende.
Gestione valutaria delle banche (I).
Organizzazione delle aziende di credito.
Ragioneria bancaria ed assicurativa.
Relazione bancaria.
Tecnica bancaria.
Tecnica bancaria e professionale.
Tecnica dei finanziamenti aziendali.
Tecnica professionale.
Economia degli intermediari finanziari.
Economia degli istituti speciali di credito.
Economia e tecnica del credito mobiliare.
Organizzazione e tecnica di borsa.
Tecnica bancaria dei crediti speciali.
Tecnica di borsa.
Tecnica dei crediti speciali.
Tecnica del mercato mobiliare.
Tecnica delle operazioni di borsa.
Tecnica delle negoziazioni in borsa.
Tecnica ed ordinamento della borsa.
Tecnica e ordinamento della borsa.
Tecnica e ordinamento delle borse.
Tecnica ed ordinamento delle borse.
Economia delle aziende di assicurazione e previdenza.
Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza.
Assicurazioni sociali.
Economia del mercato mobiliare.
Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime.
Economia e finanza della imprese di assicurazione.
Economia e tecnica della sicurezza sociale.
Economia e tecnica dell'assicurazione.
Economia e tecnica delle assicurazioni.
Economia e tecnica delle aziende di assicurazione.

Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione e previdenza.
Tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione.
Tecnica delle assicurazioni marittime.
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
Ragioneria delle imprese marittime.
Ragioneria generale ed applicata in particolare alle imprese di navigazione.
Tecnica amministrativa delle imprese marittime.
Tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione.
Economia delle aziende pubbliche.
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche.
Contabilità degli enti pubblici.
Economia delle aziende e dei pubblici servizi.
Economia e finanza delle imprese pubbliche.
Economia delle imprese pubbliche.
Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica.
Programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche.
Ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
Ragioneria delle aziende pubbliche.
Ragioneria degli enti pubblici.
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità di Stato).
Ragioneria pubblica e contabilità di Stato.
Tecnica amministrativa delle aziende di pubblici servizi.
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica.
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi.
Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici.
Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici.
Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche.
Contabilità dello Stato degli enti pubblici.
Contabilità dello Stato.
Sistema e controllo della spesa pubblica.
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

*Gruppo n. 21*

Sottosettori:

1) ragioneria generale ed applicata;
2) tecnica amministrativa aziendale;
3) ragioneria pubblica;
4) tecnica commerciale e ricerche di mercato;
5) tecnica industriale ed analisi dei costi;
6) la gestione delle aziende di credito.

*Prima prova scritta* - caratteristiche:
da svolgersi su temi atti ad accertare la conoscenza di principi generali sull'amministrazione economica di azienda di qualsivoglia tipo . . . . . punti 20/100

*Seconda prova* - caratteristiche:
prova pratica per accertare le conoscenze sulle varie determinazioni quantitative d'azienda: rilevazioni contabili, determinazione di costi di produzione, ecc., con riferimento ad aziende industriali, commerciali, bancarie, ecc. . . . . . . . . . . . . . . » 20/100

*Prova orale* - caratteristiche:
sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte oltre che sulla conoscenza della dottrina cui afferiscono le discipline economico-tecniche e conoscenza di almeno due lingue straniere. . . . . » 25/100

*Titoli scientifici* . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30/100

*Titoli didattici*. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5/100

**87A9379**

**Concorso ad un posto di tecnico coadiutore**

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1987, registro n. 19, foglio n. 17, con il quale è stato assegnato, fra l'altro, un posto di tecnico coadiutore alla prima clinica neurologica per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la ministeriale del 21 maggio 1987, prot. n. 2127, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore (sesta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) per il posto sottoindicato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

prima clinica neurologica (per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di tutti i titoli di studio indicati nell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 1969, n. 910, e cioè i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale, ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, diplomi di istituti magistrati e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla stessa legge n. 910.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato) indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

*a*) la data e il luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

*e*) idoneità fisica e professionale all'impiego;

*f*) titolo di studio;

*g*) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale del precedente rapporto d'impiego;

*i*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

*m*) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

*a)* la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*b)* la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

*c)* la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*d)* la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*e)* la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

*f)* la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

*g)* la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

*h)* la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

*i)* la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

*l)* le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

*m)* le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*n)* il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

*o)* l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

*b)* tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

*c)* fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 11 giugno 1987

*Il rettore:* STAGNO D'ALCONTRES

*Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 7 agosto 1987*
*Registro n. 85 Università, foglio n. 307*

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

*Prova scritta:*

Metodi analitici per la determinazione dei farmaci nei liquidi biologici.

Aspetti teorici e tecnici dei metodi immunologici: immunoenzimatici, immunofluorimetrici e immunonefelometrici.

Aspetti teorici e tecnici dei metodi cromatografici (GLC e HPLC): generalità sui vari parametri che regolano l'efficienza del processo cromatografico, meccanismo della cromatografia di ripartizione in GLC, rivelatori selettivi e non selettivi (NPSD, ECD, FID); meccanismo della cromatografia «reverse fase» e «normal fase» in HPLC, principi di funzionamento dei rivelatori UV a fluorescenza ed elettrochimico in HPLC, analisi cromatografica quantitativa (metodo della standardizzazione interna).

Principi che regolano il procedimento estrattivo dei farmaci antiepilettici, antidepressivi e benzodiazepine.

Metodo immunoenzimatico nell'impiego del dosaggio dei farmaci antiepilettici e antidepressivi.

Determinazione della quota libera dei farmaci mediante metodi immunologici e cromotografici.

Valutazione dei parametri che definiscono l'efficienza e l'affidabilità dei metodi adoperati.

Controllo di qualità.

Cinetica dei farmaci antiepilettici. Interazioni farmacologiche.

*Prova pratica con relazione scritta:*

Esecuzione di pesata.

Preparazione di soluzioni standards.

Esecuzione di procedimento estrattivo per uno dei seguenti farmaci: antiepilettici, antidepressivi e benzodiazepine.

Messa in funzione di: cromatografo liquido ad alta pressione, gascromatografo e sistema EMIT.

Metodi di misurazione dei picchi cromatografici.

Misurazione pH.

Esecuzione di un test statistico (test di Student, test di Fischer, regressione lineare).

*Prova orale*:

Argomenti di cui sopra.

Nozioni generali di farmacologia clinica: assorbimento, distribuzione ed eliminazione di un farmaco, influenza di stati fisiologici e patologici sulla cinetica di un farmaco.

Nozioni generali di farmacologia sui seguenti agenti: antiepilettici, benzodiazepine, triciclici.

---

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* - MESSINA

Il sottoscritto ........................................... nato a ......................... (provincia di ...............) il ....................... residente in ....................... (provincia di ...............) via ............................................ n. .............. c.a.p. ................ chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) presso la prima clinica neurologica per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

*a)* di essere nato a .................... il ........................................;

*b)* di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

*c)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................................ (oppure non iscritto perché ............................);

*d)* di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

*e)* di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

*f)* di essere in possesso del seguente titolo di studio ............ (conseguito in data ............................ presso ..............................);

*g)* per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di .........................................................................;

*h)* di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ......................................................................... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

*i)* di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l)* di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ..........................................................................................,

*m)* di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ..................................................... c.a.p. ..............;

*n)* allega i seguenti titoli: ..........................................................

Data, ............................

Firma ..........................................
(autenticazione della firma)

**87A9075**

# UNIVERSITÀ DI UDINE

## Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, prot. n. 1100 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 278 del 17 febbraio 1984, con cui vengono assegnati, tra gli altri, dodici posti di ricercatore universitario alla facoltà di ingegneria;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 23 febbraio 1984 con cui uno dei dodici posti assegnati viene attribuito al gruppo di discipline n. 104;

Visto il bando di concorso, decreto rettorale n. 115/Ric. del 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985;

Visto che il concorso ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo n. 104, fissato per i giorni 14 e 15 ottobre 1986, è andato deserto;

Considerata la necessità di ribandire il posto di ricercatore limitando il sottosettore alle esigenze attuali;

Sentito il superiore Ministero;

Vista l'autorizzazione ministeriale prot. n. 163 del 27 febbraio 1987;

Vista la nota del 17 novembre 1986 con cui il direttore dell'istituto di chimica chiede di ribandire il posto rimasto vacante, al sottosettore 1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria, come di seguito specificato:

*Facoltà di ingegneria:*

gruppo n. 104: un posto al sottosettore 1 (chimica e chimica applicata).

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

*a)* il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e presentate o fatte pervenire all'ufficio personale, via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in una unica copia che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

### Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

### Art. 5.

*Prove di esame*

Il concorso è per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore. I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore per ciascuna prova.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale;

*c)* tessera postale;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto;

*g)* carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

### Art. 6.

*Commissioni esaminatrici*

Per ciascuna facoltà e ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

*Formulazione delle graduatorie*

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

E facoltà dell'amministrazione di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1975).

Art. 8.

*Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

*Nomine dei vincitori*

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattameno economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti tramite la ragioneria regionale dello Stato per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 23 marzo 1987

*Il rettore*

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 22 agosto 1987*
*Registro n. 2 Università, foglio n. 114*

---

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* - UDINE

Il sottoscritto............................................ nato a ......................
il ................ residente in..................... via ......................... n. ......., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline ................................................................................................
sottosettore..............................................................................................
presso la facoltà di................................. il concorso a n. ............. posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti:
..............................................................................................................

Il sottoscritto dichiara:

*a)* di essere cittadino italiano (1);

*b)* di non aver riportato condanne penali (2);

*c)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................................. (3);

*d)* di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari.................................................................................;

*e)* di aver conseguito il diploma di laurea in ......................... il .................. presso l'Università di ...................................................;

*f)* di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .........................................via .............................................. n.......... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ..............................

Firma (4) ....................................

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

---

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

### PROGRAMMA GENERALE

*Prima prova scritta:*

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

*Seconda prova:*

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

*Prova orale:*

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

*Titoli didattici:*

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

*Titoli scientifici:*

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

*Gruppo n. 104*

Sottosettori:

1) chimica e chimica applicata;
2) chimica macromolecolare;
3) tecnologie chimiche speciali;
4) ingegneria dei materiali;
5) corrosione e protezione dei materiali.

*N.B.* - Per i gruppi da 99 a 135 il consiglio ha approvato le seguenti

### NORME GENERALI

*Prima prova scritta:*

la commissione propone un tema per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda . . punti 35/100

*Seconda prova:*

prova di laboratorio, o prova pratica o svolgimento di una lezione, a discrezione della commissione, per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo. » 10/100

*Prova orale:*

*a)* discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza di una o due lingue straniere su testi riguardanti le materie del raggruppamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20/100

*Titoli scientifici* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30/100

*Titoli didattici* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5/100

*Gruppo n. 104*

Analisi dei processi chimici;

Analisi strumentale (controllo chimico dei materiali e dei processi industriali);

Chimica delle superfici;

Ceramurgia;

Chimica della superficie;

Chimica applicata;

Chimica e tecnologia tessile;

Chimica applicata e materiali;

Chimica dell'ambiente;

Chimica delle materie plastiche;

Chimica della polluzione atmosferica e delle acque;

Chimica e biologia sanitaria;

Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari;

Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;

* Chimica macromolecolare;

Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri,

Corrosione e protezione dei materiali metallici;

Fenomeni chimici di trasporto nell'inquinamento;

Materiali metallici per impianti chimici;

Prove non distruttive;

Scienza dei materiali metallici;

Scienza e tecnologia dei materiali inorganici non metallici;

Chimica e tecnologia delle acque;

Chimica e tecnologia del petrolio;

Chimica e tecnologia del vetro;

* Chimica inorganica applicata;

Combustibili e lubrificanti;
Elementi ecologici di ingegneria chimica;
Ingegneria dei materiali;
Ingegneria dei materiali macromolecolari;
Materiali ceramici speciali;
Materiali polimerici;
Materie plastiche;
Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
Scienza dei materiali I e II;
Scienza e tecnologia dei materiali ceramurgici e composti;
Tecnologia dei filmogeni e delle materie plastiche;
Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
Tecnologia dei materiali inorganici;
Tecnologia dei materiali per le costruzioni;
Tecnologia dei materiali polimerici;
Tecnologia dei materiali sintetizzati;
Tecnologia dei polimeri;
Tecnologia dei polimeri e delle materie plastiche;
Tecnologia di lavorazione degli alti polimeri;
Tecnologia degli olii, grassi e derivati;
Tecnologia delle fibre naturali ed artificiali;
Tecnologia delle fibre tessili;
Tecnologia delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti anticorrosivi;
Tecnologie degli alti polimeri;
Tecnologie chimiche speciali;
Tecnologie speciali chimiche;
Analisi stumentale e prove su materiali;
Chimica analitica e strumentazione;
Chimica applicata ai materiali catalitici;
Chimica applicata ai materiali da costruzione;
Chimica dei materiali per alte temperature;
Chimica e tecnologia dei composti fluororati;
Chimica e tecnologia dei materiali da costruzione;
Chimica e tecnologia dei materiali nucleari;
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione;
Chimica e tecnologia degli esplosivi;
Chimica e tecnologie dei semi conduttori;
Chimica fisica e tecnologie dei materiali refrattari;
Controllo/i chimico/i dei materiali e dei processi industriali;
* Corrosione ed anticorrosione industriali;
Corrosione e protezione dei/di materiali;
Elementi ecologici dell'industria chimica;
Elementi introduttivi dell'/all'ingegneria chimica;
Elementi propedeutici dell'industria chimica;
Fotografica scientifica;
Impieghi costruttivi e tecnologia delle materie plastiche;
Impiego industriale dei materiali;
Inquinamento di impianti industriali e depurazione dell'ambiente;
Inquinamento e depurazione dell'ambiente;
Inquinamento e tecnica di prevenzione;
Laboratorio di sperimentazione dei materiali;
Materiali;
Materiali aerospaziali;
Materiali ceramici e refrattari;
Materiali da costruzione speciali;
Materiali di/da costruzioni speciali;
Materiali isolanti;
Materiali magnetici dielettrici e conduttori;
Materiali metallici per costruzioni civili;
Materiali per alte temperature;
Materiali per costruzioni civili;
Materiali per l'elettronica;
Materiali per reattori;
Materiali per uso elettronico;
Materiali speciali per impianti chimici;
Materiali speciali per l'elettronica;
Materiali speciali per l'elettrotecnica e l'elettronica;
Membrane impermeabili;
Metodi di indagine sui materiali;
Processi di trattamento degli effluenti industriali;
Processi e tecnologie di costruzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
Scienza dei materiali per l'ingegneria;
Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;
Scienza e tecnologia dei materiali leganti;
Scienze dei materiali polimerici;
Struttura dei materiali macromolecolari;
Struttura e proprietà dei materiali dielettrici;
Tecniche di controllo sui materiali;
Tecnologia chimica del disinquinamento;
Tecnologia degli alti polimeri;
Tecnologia dei materiali compositi;
Tecnologia dei materiali e chimica applicata per l'industria chimica;
Tecnologia dei materiali industriali;
Tecnologia della chimica organica e dei combustibili;
Tecnologia delle fibre tessili;
Tecnologia delle sostanze/dei materiali coloranti;
Tecnologia delle fibre naturali;
Tecnologia del vetro e dei materiali refrattari;
Tecnologie chimiche inorganiche;
Tecnologie chimiche inorganiche (e nucleari);
Tecnologie chimiche speciali con applicazioni;
Tecnologie chimico-inorganiche e dei combustibili;
Tecnologie chimico-inorganiche e nucleari;
Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari;
Tecnologie dei materiali nucleari;
Tecnologie dei materiali per alte temperature;
Tecnologie del vetro e dei materiali ceramici;
Tecnologie speciali dei materiali;
Tecnologie tessili;
Tecnologie tintorie;
Trattamento delle acque di rifiuto.

**87A9325**

## UNIVERSITÀ DI BARI

### Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1987, registro n. 11, foglio n. 120, con cui, fra gli altri, veniva assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. n. 1566 in data 6 aprile 1987, con cui il Ministero ha autorizzato la emissione del bando di concorso per la copertura di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di medicina del lavoro;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia di questa università.

Art. 2.

*Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b)* cittadinanza italiana;

*c)* lauree in: medicina e chirurgia o odontoiatria;

*d)* idoneità fisica all'impiego;

*e)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

*a)* cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

*b)* il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le eventuali condanne penali riportate;

*f)* il possesso della laurea in ..................................................; (art. 2, lettera *c)*;

*g)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*i)* il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

*prove di esame*

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

*Diario e svolgimento delle prove di esame*

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

*Le prove scritte e la prova pratica avranno luogo presso l'istituto di medicina del lavoro di questa Università - Policlinico - Piazza Giulio Cesare - Bari, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1987 con inizio alle ore 8.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni suindicati presso il citato istituto di medicina del lavoro.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

*Preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

*Approvazione della graduatoria*
*Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

*Nomina e periodo di prova*

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

*Presentazione dei documenti a seguito di nomina*

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

*a*) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

*h*) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati.

In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

*Rinvio di norme*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 30 maggio 1987

*Il rettore:* ALTO

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 16 settembre 1987*
*Registro n. 49 Università, foglio n. 257*

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

*Prima prova scritta:* prevenzione delle malatttie dei lavoratori.

*Seconda prova scritta:* patologia dei lavoratori dell'agricoltura.

*Terza prova pratica con relazione scritta:* colorazione di uno striscio di sangue per l'esame emocromocitometrico.

*Prova orale:* medicina del lavoro.

*Lingue straniere:* inglese e francese.

---

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi* - 70100 BARI

Il sottoscritto ........................................................................ (cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a ........................... (provincia di ......................) il ......................., residente in ............................. (provincia di .............) via ....................................... n. .............., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ........ ............ ............................................ (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali..................... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in..............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..........................................................................;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .....................................; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ..........................................................................................;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo ......................................................................... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ................................

Firma ................................ (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**87A9085**

# UNIVERSITÀ DI PISA

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico**

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di costruzioni meccaniche e nucleari dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locai siti in Pisa, via Diotisalvi, 2 secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 12 novembre 1987, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 13 novembre 1987, ore 9.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

**87A9025**

# REGIONE LAZIO

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/6**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/6, a:

un posto di primario dermatologo;
un posto di primario RX;
un posto di aiuto chirurgo addetto alla traumatologia;
un posto di aiuto RX;
un posto di ostetrica;
un posto di assistente di chirurgia di P.S.;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di chirurgia;
quattro posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quaranticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. di Ceprano (Frosinone).

**87A9457**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, e per chiamata diretta presso l'unità sanitaria locale LT/3, a:

un posto di primario di medicina generale;
nove posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Latina.

**87A9459**

**Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale LT/5.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale LT/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Terracina (Latina).

**87A9460**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale LT/5.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale LT/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Terracina (Latina).

**87A9461**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RI/2**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RI/2, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto coadiutore sanitario - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale ed igiene degli allevamenti;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di capo servizi sanitari ausiliari;

un posto di ostetrica;

quattro posti di infermiere professionale;

un posto di tecnico di radiologia medica;

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di direttore amministrativo capo servizio;

un posto di collaboratore coordinatore;

un posto di assistente amministrativo (da adibire alla ragioneria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Poggio Mirteto (Rieti).

**87A9458**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/26, a:

un posto di primario radiologo (a tempo pieno);

un posto di primario anatomo patologo (a tempo pieno);

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);

un posto di assistente pediatra (a tempo pieno);

tre posti di assistente medico - area prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di farmacista dirigente;

un posto di assistente sanitaria visitatrice;

un posto di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al competente ufficio del personale dell'U.S.L. in Tivoli (Roma).

**87A9462**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/27, a:

un posto di coadiutore sanitario, area di prevenzione e sanità pubblica, disciplina medicina del lavoro (a tempo pieno);

due posti di assistente medico, area di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);

due posti di assistente medico, area di chirurgia, disciplina di anestesia (a tempo pieno);

un posto di veterinario collaboratore, area di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

quattro posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

un posto di operatore professionale coordinatore (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

un posto di operatore professionale coordinatore (ispettore d'igiene);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico Rx);

un posto di operatore tecnico (conduttore di caldaie);

un posto di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria della U.S.L. in Subiaco (Roma).

**87A9463**

# REGIONE TOSCANA

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di assistente medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, unità operativa di igiene pubblica e del territorio;

un posto di assistente medico, area funzionale di chirurgia, unità operativa di chirurgia generale;

un posto di operatore tecnico collaboratore caldaista;

due posti di operatore tecnico collaboratore - farmacia;

due posti di agente tecnico veterinario - accalappiacani.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. presso l'ospedale civile di Fivizzano (Massa).

**87A9499**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 248 del 23 ottobre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

*Automobile club d'Italia:* Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista.

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Revoche di registrazioni di specialità medicinali».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 27 settembre 1987)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «11) Narisol - 20 ml di soluzione (cod. *005853051*)», leggasi: «11) Narisol - 20 ml di soluzione (cod. *005853015*)».

**87A9464**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1987, n. 409, recante: «Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, dove è scritto: «sostituto osservatore ... *150.000*», leggasi: «sostituto osservatore ... *100.000*».

**87A9465**

**Comunicato relativo al concorso a sedici posti di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Seconda Università di Roma.** (Bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 29 del predetto supplemento ordinario, alla seconda colonna, dove è scritto: «Gruppo n. 81 ... posti *1*», leggasi: «Gruppo n. 81 ... posti *2*».

**87A9525**

**Comunicato relativo all'estratto di bando di concorso ad un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 11 della regione Campania.** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987).

Nell'estratto del bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 27 *settembre* 1987.», leggasi: «Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 27 *luglio* 1987.».

**87A9411**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 55.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 200.000
- semestrale ..... L. 110.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 22.000
- semestrale ..... L. 13.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 82.000
- semestrale ..... L. 44.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 22.000
- semestrale ..... L. 13.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ..... L. 313.000
- semestrale ..... L. 172.000

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale ..... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale ..... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.800

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 90.000
Abbonamento semestrale ..... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**